

**RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE**

**Rassegna della giurisprudenza civile di Corte di cassazione sul dovere di chiarezza e sinteticità degli atti difensivi e dei provvedimenti giurisprudenziali**

A cura di Chiara Imbrosciano (\*)

15 giugno 2022

**SOMMARIO:** 1. Principali provvedimenti pubblicati fra il 2012 e il 2014: il fondamento costituzionale del dovere di chiarezza e sinteticità fra i principi del giusto processo. — 2. Principali provvedimenti pubblicati fra il 2015 e il 2017: il rischio di una declaratoria di inammissibilità. — 3. Principali provvedimenti pubblicati nel biennio 2018-2019: finisce l'era dei "ricorsi sandwich". — 4. Principali provvedimenti pubblicati nel biennio 2020-2021: l'interpretazione "conforme a sinteticità" dei requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. — 5. I provvedimenti più recenti pubblicati nel 2022: le indicazioni della Corte EDU.

---

(\*) Avvocato in Milano e Dottore di ricerca in Diritto Processuale Civile.

La presente appendice giurisprudenziale è estratta dalla relazione tenuta il 15 giugno 2022 presso il Salone Valente di Milano, nell'ambito del Corso di scrittura per giuristi con Gianrico Carofiglio organizzato da Maat S.r.l. e Ciceroom, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano e con la Fondazione Forense di Milano.

---

## **1. Principali provvedimenti pubblicati fra il 2012 e il 2014: il fondamento costituzionale del dovere di chiarezza e sinteticità fra i principi del giusto processo**

### **[Cass., civile sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199](#)**

*Dovere di sinteticità – Assenza di prescrizioni formali – Rango costituzionale - Ragionevole durata – Sussiste*

“La motivazione semplificata non è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte (111 pagine è la lunghezza del ricorso principale, il controricorso e ricorso incidentale raggiungono le 64 cartelle, e la memoria illustrativa, meramente iterativa del ricorso principale, è di 36 pagine), perché detta ampiezza - che certamente, pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni formali dettate dall'art. 366 cod. proc. civ., non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio - non è affatto direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate, e si risolve soltanto in una inutile e disfunzionale sovrabbondanza, infarcita di continui e ripetuti assemblaggi e trascrizioni degli atti defensionali, delle sentenze dei gradi di merito, delle prove testimoniali, della consulenza tecnica e dei suoi allegati planimetrici” (Fonte: il caso.it)

---

### **[Cass., civile sez. lav., sentenza 6 agosto 2014, n. 17698](#)**

*Canone della chiarezza e della sinteticità degli atti – Violazione – Assenza di prescrizioni formali – Rango costituzionale – Diritto di difesa e Ragionevole durata – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Sussiste*

“il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito

del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato sia le parti di oneri processuali superflui (arg. ex Cass. 4 luglio 2012, n. 11199; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488).  
5.- Tale tipo esposizione, precludendo la stessa comprensione delle questioni sollevate e la loro delimitazione, rende il ricorso inammissibile, tanto più che i diversi motivi non sono neppure formulati in conformità con i precetti dell'art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile *ratione temporis*, come si è detto), sicché neanche la lettura dei quesiti di diritto consente di superare le anzidette difficoltà.” (Fonte: Corte di Appello di Milano)

---

## **2. Principali provvedimenti pubblicati dal 2015 al 2017: il rischio di una declaratoria di inammissibilità**

### [Cass., civile sez. II, sentenza 20 ottobre 2016, n. 21297](#)

*Dovere di chiarezza e sinteticità – Violazione - Art. 366, nn. 3-4, c.p.c. – Inammissibilità – Sussiste*

“Il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti processuali costituisce principio generale del diritto processuale, la cui inosservanza nella proposizione del ricorso di cassazione, pur non direttamente sanzionata, rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., poste a pena di inammissibilità.” (Massima a cura di Giuseppe Buffone, Fonte: il caso.it)

---

### [Cass., civile sez. I, sentenza 13 aprile 2017, n. 9570](#)

*Dovere di chiarezza e sinteticità degli atti – Violazione – Art. 3, co. 2, c.p.a. – Principio generale del diritto processuale – Ricorso per cassazione – Art. 366, nn. 3-4, c.p.c. – Inammissibilità – Sussiste*

“in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del cod. proc. amm. (secondo cui “il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica»), esprime

tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'intera impugnazione o del singolo motivo di ricorso. E ciò, non già per l'irragionevole estensione dell'atto o del motivo (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 («esposizione sommaria dei fatti della causa») e 4 («motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano») dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21297)» Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva collide, invero, con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (Cass. 06/08/2014, n. 17698). Ebbene, è evidente che, nel caso di specie, la deduzione cumulativa - nella medesima censura - di profili concernenti, sotto molteplici aspetti della vicenda processuale, il giudizio di diritto operato dal giudice di seconde cure, confusi e mescolati, peraltro, a diversi profili concernenti il giudizio di fatto, rende certamente confusa e scarsamente intellegibile sia l'esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione, sia la doglianza stessa mossa avverso la sentenza gravata. Di più, la redazione del motivo mediante la suesposta elencazione e riproduzione di numerosi stralci di atti processuali e di documenti, rende del tutto evidente che il ricorrente ha inteso, del tutto inammissibilmente, riversare in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito (Cass. 21297/2016). Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il mezzo in esame, in quanto inammissibile, deve essere disatteso» (Fonte: Corte di Cassazione)

---

### 3. Principali provvedimenti pubblicati nel biennio 2018-2019: finisce l'era dei “ricorsi sandwich”

[Cass., civile sez. V, sentenza 4 aprile 2018, n. 8245](#)

*Dovere di chiarezza e sinteticità – Tecnica dell'assemblaggio - Ricorso per Cassazione Sandwich - Violazione - Art. 366, nn. 3-4, c.p.c. – Inammissibilità – Sussiste*

“Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per come strutturato, in quanto esso si compone di una successione di atti, «riversati» sul giudice di legittimità, cui è demandato il compito di ricercare e sceverare quanto possa eventualmente avere rilevanza ai fini della decisione. L'eccezione è fondata. Va premesso che, come è noto, la tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi «assemblati» o «farciti» o «sandwich» implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all'interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti. Tale eccesso di documentazione integrata nel ricorso non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione, viola il principio di sinteticità che deve informare l'intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo), impedisce di cogliere le problematiche della vicenda e comporta non già la completezza dell'informazione, ma il sostanziale «mascheramento» dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso. La Corte di cassazione, infatti, non ha l'onere di provvedere all'indagine ed alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso [...] Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare inidonea ad integrare il requisito dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. poiché onera la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere alla lettura degli atti e documenti riprodotti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienza del ricorso [...] Il ricorso in esame, invero, si compone di n. 179 pagine, costituite in larga parte dal processo verbale di constatazione (il quale consta di n. 131 pagine e di n. 8 allegati), dalla motivazione della sentenza

impugnata e dall'avviso di accertamento. Orbéne, espunti tali atti e documenti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, il ricorso si riduce a n. 5 pagine contenenti una breve 61 illustrazione dei due motivi di ricorso e le conclusioni formulate, precedute da una estremamente sintetica esposizione dei fatti processuali. Il ricorso, pertanto, una volta ricondotto a dimensioni e contenuti rispettosi del canone di sinteticità configurato nel modello legislativo del giudizio per cassazione, non si palesa conforme al principio di autosufficienza, poiché esso non contiene tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.” (Fonte: Corte di Cassazione).

---

**[Cass., civile sez. VI, ordinanza 7 maggio 2018, n. 10853](#)**

*Dovere di chiarezza e sinteticità – Tecnica dell’assemblaggio - Ricorso per Cassazione  
Violazione - Art. 366, nn. 3-4, c.p.c. – Inammissibilità – Sussiste*

“la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813). Nella specie, peraltro, l'esposizione dei fatti tramite la già criticata tecnica dell'assemblaggio è anche carente, in quanto vi è la totale omissione - anche meramente grafica – delle vicende del giudizio di primo grado e dei motivi di appello. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile” (Fonte: Corte di Cassazione).

---

**[Cass., civile sez. V, ordinanza 21 marzo 2019, n. 8009](#)**

*Dovere di chiarezza e sinteticità – Tecnica dell’assemblaggio - Ricorso per Cassazione  
Violazione - Art. 366, nn. 3-4, c.p.c. – Inammissibilità – Sussiste*

“Il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali - il quale, fissato dall'art. 3, co 2 del codice del processo amministrativo, esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale destinato ad operare anche nel processo civile- espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso, che non è fattispecie espressamente sanzionata, ma perché pregiudica l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite dalla sanzione della inammissibilità [...] Incide cioè sulla ammissibilità del ricorso proprio quella tipologia di redazione dell'atto in cui i motivi di censura siano articolati in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado, che alla fine, quand'anche con uno sforzo interpretativo sia possibile superare il deficit di chiarezza espositiva, costringono l'organo giudicante ad una estrapolazione della materia del contendere, riservata invece al ricorrente (cfr. Cass., ord. n. 13312/2018) [...] Nel caso che ci occupa il ricorso, dopo l'intestazione e l'indicazione delle parti nella prima pagina, e dopo le premesse relative alla vicenda, riportate in parte della seconda, da pagina due a pag. venti riproduce esclusivamente stralci degli atti difensivi depositati dalla medesima Amministrazione nei pregressi gradi di giudizio, per poi concludere, a pag. ventuno, che «sarebbe stato onere della CTR prendere espressa posizione sulle molteplici incongruenze rilevate dall'Ufficio ed esplicitare chiaramente per quali ragioni, eventualmente, la documentazione prodotta dal contribuente fosse idonea a superarle».....«è evidente, infatti, che ove la CTR avesse puntualmente analizzato le argomentazioni difensive dell'Ufficio e gli elementi forniti dal contribuente, avrebbe dovuto concludere per l'inidoneità di questi ultimi a superare la presunzione di cui all'art. 32 DPR n. 600/73 e la conseguente legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. [...] La difesa si è invece limitata a riversare nel ricorso i precedenti atti difensivi, lasciando un inammissibile onere di indagine al giudice di legittimità. In conclusione il ricorso è inammissibile.” (Fonte: Corte di Cassazione).

---

#### **4. Principali provvedimenti pubblicati nel biennio 2020-2021: l'interpretazione “conforme a sinteticità” dei requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.**

##### [Cass., civile sez. V, sentenza 30 aprile 2020, n. 8425](#)

*Dovere di chiarezza e sinteticità – Violazione - Art. 366, nn. 3-4, c.p.c. – Inammissibilità – Sussiste*

“il ricorrente deve compiere lo sforzo di rappresentare sinteticamente fatti e categorie giuridiche sui quali si vuole che la Corte stessa eserciti il suo magistero, al fine di non gravare, indebitamente, il giudice di legittimità di un compito che non gli appartiene. [...] Svolta questa premessa in punto di diritto, nella fattispecie concreta la sentenza della CTR - che consta, complessivamente, di quattro pagine, le ultime due delle quali contengono le ragioni della decisione e il dispositivo - statuisce su un thema decidendum circoscritto (la verifica circa la legittimità formale o meno dell'atto impositivo) e segue un percorso argomentativo nitido e lineare. Ebbene, alla relativa semplicità della questione giuridica essenziale della controversia, congruamente illustrata nella sentenza impugnata, si contrappone un ricorso per cassazione (che consta di 239 pagine: le prime 74 dedicate alla narrativa della vicenda processuale; le altre 165 recanti 12 motivi d'impugnazione), che non rispetta i canoni redazionali della chiarezza e della sinteticità e, anzi, è ponderoso, ipertrofico, quasi monumentale. I motivi del ricorso sono formulati in maniera farraginoso, disordinata e confusa, con una prosa involuta, difficilmente comprensibile, appesantita da continue e ridondanti ripetizioni e sovrapposizioni di elementi di fatto e di diritto, quasi a voler perseguire l'obiettivo - peculiare e controproducente - d'ostacolare anziché agevolare il compito, proprio di questa Corte, di discernere le critiche rivolte alla sentenza impugnata in vista del controllo di legittimità. In tal modo, però, viene infranto, inammissibilmente, il nucleo contenutistico che deve caratterizzare il ricorso per cassazione (art. 366, cod. proc. civ.), il quale si sostanzia nella chiara e sommaria esposizione dei fatti di causa e degli specifici motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano” (Fonte: Corte di Cassazione).



---

**Cass., civile sez. Unite, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37552**

*Dovere di chiarezza e sinteticità – Violazione - Ricorso per Cassazione – Art. 366, nn. 3-4, c.p.c. – Inammissibilità – Sussiste*

“Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, primo comma, n. 3) e 4), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui” (Fonte: Corte di Cassazione).

---

## **5. I provvedimenti più recenti: le indicazioni della Corte EDU**

**Cass., civile sez. Lav., ordinanza 4 febbraio 2022, n. 3612**

*Criteri di chiarezza e sinteticità – Sentenza CEDU 28 ottobre 2021 - Ricorso per Cassazione – Specificità – Trascrizione essenziale degli atti*

“La deduzione di inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, che deve pertanto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la specificità. E questa deve essere modulata, conformemente alle

indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, nel contemperamento del fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte, con il diritto” (Fonte: Corte di Cassazione).

---

**Cass., civile sez. III, sentenza 14 marzo 2022, n. 8117**

*Criteria di chiarezza e sinteticità – Violazione - Sentenza CEDU 28 ottobre 2021 - Ricorso per Cassazione – Specificità - Art. 366, nn. 3-4, c.p.c. – Carente ricostruzione dei fatti processuali – Inammissibilità – Sussiste*

“Il ricorso deve dirsi inammissibile per carente ricostruzione dei fatti processuali, come eccepito dalle parti controricorrenti [...] la valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez. U., n. 30754 del 2018, cit.); si tratta, come evidente, di una ricaduta del principio di specificità del gravame, calato nel giudizio a critica vincolata qual è quello della presente sede di legittimità [...] la stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia, ha di recente chiarito:

a) che la ricostruita lettura del «principe d'autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell'art. 366, cod. proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall'amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte (la Corte evoca in questo quadro le disposizioni contenute nell'art. 360-bis cod. proc. civ.), e

b) come «tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l'interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall'altra, l'interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79);

c) in particolare, la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve allora poter «comprendere l'oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata» (§ 110), sicché:

d) in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale a elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell'incarto documentale come appropriatamente offerto all'esame della Suprema Corte (Fonte: Corte di Cassazione).